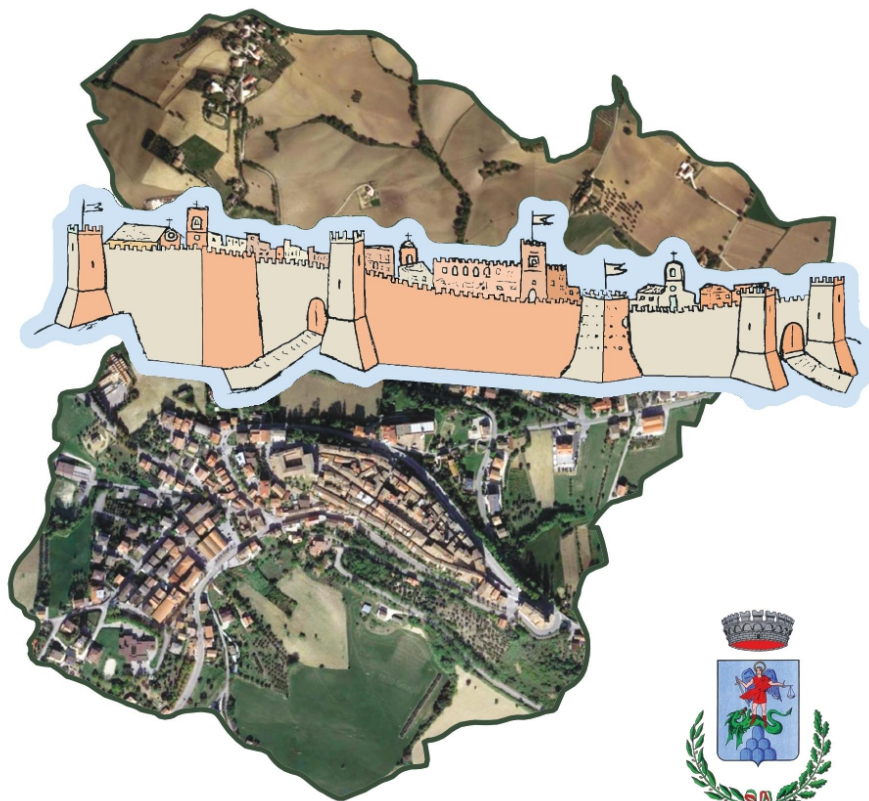




PIANO REGOLATORE GENERALE

COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI

Provincia di Fermo



COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI - Piazza Umberto I, 1

Pec: comune.montesanpietrangeli@emarche.it

Sindaco: PAOLO CASENOVE

Ufficio Tecnico: Arch. MARCO PANTANETTI - Geom. LUCA SCOROLLI

**RELAZIONE TECNICA NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE - AMBITI
DI TUTELA ATTIVI RELATIVAMENTE
ALLA COMPONENTE BOTANICO
VEGETAZIONALE**

Elaborato

23

Data **08/2021**

Progettisti: **arch. Labardi Virgilio, Montegiorgio (FM)
geol. Pistolesi Eugenio, Rapagnano (FM)
dr. Paradisi Luigi e dr. Galli Paola, Camerino (MC)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dagli elaborati relativi alla carta della vegetazione reale (Elaborato 25) e dalla trasposizione passiva dei vincoli del Sottosistema Botanico vegetazionale del PPAR (Elaborato 5c), è derivata una tavola con la delimitazione definitiva delle categorie botanico vegetazionale soggette a tutela attiva (*Carta della delimitazione definitiva degli ambiti di Tutela attiva botanico vegetazionale*, Elaborato 29).

Sulla base degli obiettivi e indirizzi contemplati negli artt. 13 e 14 NTA del PPAR, il territorio è stato suddiviso in aree omogenee all'interno delle quali vengono indicate le categorie botanico-vegetazionali sulle quali si devono esercitare normative specifiche di salvaguardia e nelle quali, a seconda dei casi, sono state previste indicazioni relative al ripristino, al consolidamento e allo sviluppo del patrimonio floristico-vegetazionale.

Per la descrizione delle varie unità botanico vegetazionali si fa riferimento alla relazione di analisi generale sulla consistenza del patrimonio Botanico vegetazionale (Elaborato 21) e alla relativa Carta della Vegetazione Reale (Elaborato 25). Le categorie Vegetazionali individuate fanno riferimento agli Art.li 33 - 34 - 35 - 37 delle N.T.A. del P.P.A.R e sono state raggruppate secondo la tipologia vegetazionale costitutiva. Le tipologie confluiscono in aree in cui viene proposto uno schema di regime di tutela: Tutela Integrale (T.I.) e Tutela Orientata (T.O.), così come definito dagli art.li 26 e 27 delle N.T.A.

In base a quanto previsto alle norme tecniche del PPAR, le categorie individuate e la relativa tutela viene espressa nella Tab 1:

	TIPOLOGIA FISIONOMICA	RIFERIMENTO NTA DISCIPLINA BOTANICO VEGETAZIONALE (ELABORATO 23)	RIFERIMENTO NTA P.P.A.R. MARCHE DELLE
TUTELA INTEGRALE (T. I.)			
BOSCHI 2000 MQ (T. I.)	Bosco di roverella con alloro Ass. <i>Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis</i> Biondi 1986 subass. <i>lauretosum nobilis</i> Biondi & Allegrezza 2004	ART. 2	ART. 34 PPAR MARCHE
	Bosco di olmo Ass. <i>Symphyto bulbosi-Ulmetum minoris</i> Biondi & Allegrezza 1996 talvolta con roverella e aspetti con ricolonizzazione arbustiva (sanguinella, sambuco, acero campestre, ecc)	ART. 2	
	Prebosco di acero oppio (<i>Acer campestre</i>) e olmo comune (<i>Ulmus minor</i>) Aggr. ad <i>Acer campestre</i> e <i>Ulmus minor</i>	ART. 2	
TUTELA ORIENTATA (T. O.)			
BOSCHI (T. O.)	Bosco ripariale di pioppo nero Ass. <i>Salici albae-Populetum nigrae</i> (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936 subass. <i>populetosum nigrae</i> (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936	ART. 4	ART. 37 PPAR MARCHE
CENOSI ARBUSTIVE ED ERBACEE (T. O.)	Vegetazione ruderale arbustiva a rovo (<i>Rubus ulmifolius</i>), con aspetti a canna domestica (<i>Arundo donax</i>)	ART. 5	ART. 35 PPAR MARCHE
	Vegetazione erbacea delle aree incolte ad enula cepittoni (<i>Dittrichia viscosa</i>) e senecione serpeggiante (<i>Senecio erucifolium</i>) Ass. <i>Senecio erucifolii-Inuletum viscosae</i> Biondi & Allegrezza 1995	ART. 3	
ELEMENTI DIFFUSI DEL	Filari arborei a dominanza di olmo (<i>Ulmus minor</i>) e/o roverella <i>Quercus pubescens</i> s. l.	ART. 3	
	Filari igrofilii a dominanza di (salici (<i>Salis</i> sp. Pl.) pioppo (<i>Populus nigra</i> , <i>P. alba</i>), olmo (<i>Ulmus minor</i>).	ART. 3	
	Filari ornamentali di rilevanza, presso ingressi di abitazioni private, edifici rurali, aree industriali, ecc, a prevalenza di conifere varie come cipresso, pino nero, e latifoglie come tigli, noci, acero Campestre ecc.	ART. 3	

PAESAGGIO AGRARIO FILARI SIEPI ELEMENTI ISOLATI (T. O.)	Siepi poderali, stradali a dominanza di specie quali ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>) berretta da prete (<i>Euonymus europaeus</i>), acero campestre (<i>Acer campestre</i>), rosa sempreverde (<i>Rosa sempervirens</i>).	ART. 3	(ART. 37) PPAR MARCHE
	Siepi artificiali di recinzione delle aree industriali	ART. 3	
	Macchie e Boschi residui (Superficie <2000 mq)	ART. 3	
	- Roverella (<i>Quercus pubescens</i> s. l.), altre specie quercine - Cipressi (<i>Cupressus sempervirens</i>), - pino domestico (<i>Pinus pinea</i>) - Gelso (<i>Morus alba</i>)	ART. 3	
VEGETAZIIONE ORNAMENTALE URBANA ED EXTRAURBANA E DELLE DELLE CASE RURALI (T. O.)	Vegetazione ornamentale di aree urbane ed extraurbane a dominanza di vegetazione tipica di giardini, parchi e aree private, a dominanza di alberi, arbusti di conifere e latifoglie alloctone	ART. 7	
	Vegetazione eterogenea delle abitazioni rurali e case coloniche costituita da orti, alberi da frutto, gelso, olivi, ecc	ART. 6	
ALTRI TIPI DI VEGETAZIONE ANTROPICA IN AREE NON SOGGETTE A TUTELA DELLA VEGETAZIONE			
	Aree agricole eterogenee con colture arboree, orti elementi naturali interclusi		
	Campo arborato con esemplari arborei di olivi, roverelle.		
	Aree periurbane, con vegetazione arborea sinantropica, di carattere invasivo, a dominanza di Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>) e ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)		
	Impianto/Coltura arborea da legno (noce, ciliegio, pioppo)		
	Oliveti		
	Vigneti		
	Aree agricole, Seminativo in rotazione		
	Aree con vegetazione scarsa o nulla: Aree urbane, Zone edificate/, aree dismesse, ecc		
	Aree industriali (impianti fotovoltaici, depuratore, capannoni industriali)		

Tab 1- Categorie vegetazionali individuate e relativa tutela

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VEGETALE CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO (coordinato con la L.R. n. 6/2005 ed il regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21-07-2021)

ART. 1 OGGETTO DELLA TUTELA.

La vegetazione presente nel territorio comunale è rappresentata principalmente da una fitta rete di formazioni lineari, filari e in misura minore da formazioni areali costituite dalle boschi di versante, e boschi ripariali lungo i principali corsi d'acqua del territorio. Anche le formazioni del paesaggio agrario come alberature poderali, vegetazione ripariale, vegetazione ornamentale, rientrano come tipologie oggetto di tutela.

Non vi sono aree incluse nelle Aree Floristiche della Regione Marche istituite con la Legge regionale n° 52/74. Non sono incluse Aree relative al Sottosistema Botanico Vegetazionale del PPAR relativo alle Tavole 4 e 5 essendo esterne al territorio comunale.

ART. 2 - BOSCHI.

I boschi sono considerati un elemento meritevole di particolare tutela e quindi soggetti a verifica di conformità alle prescrizioni di base permanenti ed alle norme della tutela integrale stabilite all'art. 34 delle NTA del PPAR. Secondo la definizione della Legge Forestale regionale (LR n 6 del 23 febbraio 2005 art 2), per bosco si intende qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

Nelle aree boscate è permesso il normale svolgimento delle pratiche selvicolturali secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale, e dalla Legge Regionale 6/2005 e ss.mm.ii

Quanto disposto da tali normative, va osservato per tutti i tipi di bosco presenti nel territorio comunale a prescindere dalle specie che li compongono e dall'ubicazione.

E' vietato, all'interno delle aree a bosco così come individuate nelle Tavole 24 e 25 -ridurre la superficie delle aree boscate;

-la sostituzione del bosco con altre colture ed il dissodamento salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona

-praticare l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;

- il pascolo (caprino, ovino) all'interno dei boschi

-costituire boschi artificiali con essenze estranee a quelle tipiche della zona

-per i rimboschimenti è permesso l'utilizzo delle conifere sino ad un massimo del 30%);

-realizzare qualsiasi tipo di edificazione, incluse quelle attinenti l'esercizio dell'agricoltura, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti

- il transito con automezzi fuori dalle strade esistenti fatta eccezione per i mezzi di

servizio e quelli occorrenti per l'attività agro-silvo-pastorale;

- l'allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportiva motorizzata;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circ. Min. Lav. Pubbl. n° 400;
- l'esercizio dell'attività estrattiva;
- la costruzione di recinzioni della proprietà se non con siepi e materiali tipici della zona.

alterazione delle tipologie vegetazionali esistenti e introduzione di specie estranee al tipo di bosco

- accensione di fuochi all'interno del bosco
- ceduzione del bosco nei versanti con acclività superiore al 100% (45°) e/o con scarso grado di copertura dello strato arbustivo – arboreo;

con esclusione di:

- strutture realizzate per la gestione del bosco, della difesa del suolo o fini didattico-naturalistici;
- opere attinenti la bonifica o la regimazione delle acque, la captazione, derivazione, trasporto di acqua per usi zootecnici;
- realizzazione di piste antincendio;
- recupero e sistemazione delle strade esistenti nel rispetto delle originarie dimensioni;
- realizzazione delle infrastrutture a rete.
- normali pratiche selvicolturali;
- il mantenimento dei sentieri esistenti e di viali parafulmine;
- il recupero e sistemazione di sentieri antichi e strade nel rispetto delle dimensioni originarie con autorizzazione degli organismi competenti;
- i rinfoltimenti con specie autoctone;
- l'avviamento ad alto fusto nel caso di cedui maturi (su indicazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Carabinieri Forestali)).

E' stabilita una fascia di protezione lungo tutto il perimetro di qualsiasi area boscata avente la larghezza di ml. 10 in cui sono vietati:

- il pascolo ovino-caprino;
- arature con profondità maggiore ai cm. 40;
- uso di diserbanti ed antiparassitari;
- colture agricole di tipo intensivo;
- messa a dimora di essenze non autoctone.

Per il potenziamento e l'allargamento delle superfici boscate si dovranno facilitare tutti quei progetti di miglioramento forestale che prevedono il rimboschimento delle superfici originariamente occupate da bosco o l'imboschimento di nuove. I terreni maggiormente vocati sono quelli con pendenze medie superiori al 30%.

Le aree boscate ricadenti all'interno della zona soggetta a vincolo idrogeologico sono assoggettate alle norme della tutela integrale.

ART. 3 - ELEMENTI LINEARI e ISOLATI DEL PAESAGGIO VEGETALE COMUNALE (Elementi diffusi del paesaggio agrario)

In questa categoria vengono inclusi quegli elementi che caratterizzano il paesaggio del territorio comunale quali alberature stradali e poderali, siepi stradali e poderali, siepi artificiali, esemplari a piccoli gruppi.

Secondo la definizione della recente LR n 6 del 23 febbraio 2005 art 2 vengono date le nuove definizioni per le tipologie che rientrano nella categoria "Elementi diffusi" del PPAR in particolare per i filare, gruppo, e siepe:

- Per filare si intende "qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti" . Per gruppo viene definito: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti". Per siepe viene definita: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri". Le specie di alto fusto protette sono le seguenti (Art. 20 L.R. 6/2005):

Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb); sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo tremolo (Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); pino d'aleppo (Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba).

-ALBERATURE STRADALI e VIALI ALBERATI – (Filari ornamentali)

Nel territorio di Monte San Pietrangeli queste formazioni, relative alla tipologia Filari arborei a dominanza di olmo (Ulmus minor) e/o roverella Quercus pubescens s. l., sono molto diffuse, nei campi coltivati, ai limiti dei confini di proprietà, agli incroci delle strade, sulle scarpate, etc.

Per le specie comprese o meno nell'elenco di cui alla legge regionale n. 6/2005 vale quanto previsto dalla suddetta legge viene esteso a tutti gli elementi arborei anche se non propriamente configuranti come di alto fusto purché rappresentate da individui arborei adulti. Per eventuali sostituzioni e/o integrazioni si fa riferimento alle tabelle allegate.

Le alberature sono rappresentate da individui arborei di diversa grandezza o specie situati in filari lungo le vie di comunicazione stradali, provinciali e comunali. Per le alberature stradali censite e per le alberature di specie diverse, anche se

non censite, purché rappresentate da individui arborei adulti fermo restando quanto previsto nella Legge Regionale n° 6/2005 e ssmmii, valgono le seguenti norme:

- è vietato l'abbattimento;
- è vietata la manomissione, le potature tipo capitozzatura e quelle realizzate con mezzi meccanici di tipo rotativo, ed ogni intervento che ne pregiudichi lo stato di salute;
- è concessa l'autorizzazione all'abbattimento solo nei casi di cui all'Art. 21 della Legge Regionale 6/2005:
 - a) realizzazione di opere pubbliche;
 - b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
 - c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
 - d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
 - e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
 - f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
 - g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
 - h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
 - i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:

- a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
- b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l'inesistenza di soluzioni alternative all'abbattimento degli stessi.

Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione verificano l'inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo.

L'autorizzazione all'abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica sul posto dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, all'interno dei perimetri urbani, fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 7/1985 e successive modificazioni.

Nei casi di abbattimento autorizzato è obbligatorio il reimpianto di un numero di individui almeno doppio di quelli abbattuti: per la scelta delle specie ed il luogo è obbligatoria la consultazione dell'Ufficio competente il cui parere ha valore vincolante. La posa a dimora di piante in sostituzione di quelle abbattute comporta l'obbligo di assicurare l'attecchimento, gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione delle giovani piante.

Sono ammesse solo le potature che comportino modeste riduzioni della chioma con mantenimento della forma originaria o di quella tipica della specie. Viene stabilita una fascia di rispetto di metri 3 dalla proiezione delle chiome in cui è vietato:

- accendere fuochi;
- usare diserbanti;
- eseguire lavori di scasso o arature con profondità superiori ai cm 30

Nella realizzazione di opere pubbliche o di opere di edilizia privata, al momento della richiesta di approvazione e/o di permesso di costruire è obbligatorio riportare nei progetti minimo in scala 1:500 la presenza di tutte le alberature con esatta indicazione delle specie, delle dimensioni e della localizzazione, per un raggio congruo, non inferiore a 200 metri, che può essere aumentato per la specificità del caso.

La scelta delle specie botanico - vegetazionali dovrà essere effettuata in aderenza alle condizioni climatiche e pedoagronomiche del territorio.

- ALBERATURE PODERALI

Tali alberature sono presenti nei campi coltivati, ai limiti dei confini di proprietà, agli incroci delle strade, sulle scarpate, etc.

- FILTRI VERDI

Sono fasce verdi o in alcuni casi appositi angoli verdi opportunamente piantumati con alberature ed arbusti autoctoni idonei alla realizzazione di quinte o schermature per una fascia di rispetto avente una profondità di almeno ml. 5; nel caso specifico si tratta soprattutto di Siepi artificiali di recinzione delle aree industriali.

Queste tipologie vegetali che costituiscono fasce di mitigazione dovranno essere realizzate lungo i lati delle aree con destinazione D, in particolare al confine con aree residenziali, e/o servizi e attrezzature pubbliche o strade e verificata la loro realizzazione con foto da consegnare prima dell'agibilità.

Nel caso di interventi di messa a dimora nel quale il numero di piante sia superiore a n. 20 o interventi aventi superficie territoriale superiore a mq. 2.000,00, è necessario che il progetto del verde sia redatto da un tecnico abilitato, (dottore o perito o altro tecnico equivalente specializzato).

SIEPI STADALI E PODERALI

Tale vegetazione a dominanza di specie arbustive e sporadicamente arborea, che spesso colonizza le scarpate stradali e poderali e le aree incolte di altro genere che sono presenti lungo le vie di comunicazione. Per la tutela di tale vegetazione si rimanda alla Legge Regionale n° 6/2005 estendendo quanto previsto anche ai filari di siepi presenti nelle zone già urbanizzate, secondo quanto disposto dall'Art. 37 del PPAR.

Dato il particolare valore naturalistico e paesistico di tale elemento si stabiliscono inoltre le seguenti norme:

- è istituita una fascia di rispetto di metri 3 dal limite di tale vegetazione all'interno della quale non sono consentiti interventi che possano pregiudicare lo stato di conservazione della vegetazione e la salute della fauna che in essa trova dimora;
- è vietato lo spargimento di diserbanti, antiparassitari nei periodi delle fioriture e l'accensione di fuochi. è fatto assoluto di incendiare tali elementi anche al fine di controllare eventuali infestanti; tale controllo potrà essere effettuato solo con attrezzi manuali;
- è consentito eliminare specie invadenti od infestanti nei casi in cui queste abbiano manifestamente preso il sopravvento sulle altre specie.

MACCHIE E BOSCHI RESIDUI (GRUPPO ARBOREO-SUPERFICIE <2000 MQ)

La categoria "macchie e boschi residui" è stata accorpata alla definizione di "gruppo" come definito nella LR n 6 del 23 febbraio 2005, ovvero tutte quelle formazioni composte da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati.

ELEMENTI ISOLATI -SPECIE PROTETTE

E' di norma vietato l'abbattimento delle specie protette dalle leggi regionali in materia di flora protetta (L.R. 7/85 e succ. mod. valida per zone all'interno dei perimetri urbani, L.R. 6/05 valida per le zone agricole).

All'interno dei perimetri urbani, fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 della L.R. forestale 6/05, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/1985 e successive modifiche e dall'art. 37 delle N.T.A. del P.P.A.R. per gli elementi diffusi del paesaggio agrario.

Si stabilisce un limite dell'ambito di tutela per essenze arboree di altezza superiore ai due metri dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il tronco dell'albero e raggio di 3 m; per le siepi, definite come formazioni lineari chiuse della lunghezza di almeno 10 metri composte da specie arbustive e arboree avente larghezza non superiore a 5 metri e altezza inferiore a 5 metri, l'ambito di tutela è di 1,5 metri dalla base della ceppaia.

La protezione degli alberi di alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi o cultivar, negli impianti di arboricoltura da legno.

Per il rilascio della concessione edilizia per opere pubbliche o private in ambito urbano per ogni elemento del paesaggio diffuso abbattuto il Comune applica misure di compensazione che prevedono la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate nell'"Allegato- elenchi di specie idonee per impianti verdi".

La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.

ART.4- VEGETAZIONE RIPARIALE

1. La vegetazione ripariale è quella che si insedia lungo le rive dei fiumi e dei corsi d'acqua minori: è caratterizzata da elementi sia arbustivi che arborei che rivestono particolare importanza sia dal punto di vista naturalistico che di difesa del suolo. Nelle tavole di indagine e di progetto sono state individuate le zone in cui sono presenti esempi significativi di tale tipo di vegetazione.

Ai fini di tutelare tale componente del paesaggio oltre quanto previsto dall'Art. 37 del PPAR si stabiliscono le seguenti norme:

- è costituita una fascia di rispetto dal limite esterno di tale vegetazione di metri 3 all'interno della quale non sono consentite lavorazioni profonde del suolo, accensione di fuochi, movimenti di terreno che provochino mutamenti del profilo della successione degli strati, interventi di captazione delle acque che pregiudichino la sopravvivenza delle specie igrofile.

- l'utilizzo della vegetazione e la ripulitura degli alvei sono interventi consentiti ma deve esserne fatta comunicazione al Sindaco e/o agli uffici competenti con cui si renda nota la superficie su cui si intende intervenire e gli scopi per cui si procede al taglio.

Le operazioni possono essere iniziate dopo 40 giorni dalla comunicazione nel caso in cui non si sia ricevuta nessuna risposta.

I proprietari di terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono tenuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- nei casi in cui manifestamente la vegetazione sia stata ridotta per messa a coltura, vi è l'obbligo di lasciare incolta la superficie sottratta in modo da favorire l'instaurarsi delle specie spontanee;

- nei casi in cui non sia stata messa a coltura ma la vegetazione si presenti in uno stato di degradazione o di eccessivo diradamento, è obbligo eseguire delle piantagioni con essenze autoctone idonee, secondo le indicazioni delle tabelle allegate.

Come indicazione supplementare circa "Elementi diffusi del paesaggio agrario" (siepi, filari, filari igrofili, ecc), che per motivi di scala cartografica non sono stati rappresentati negli elaborati 21, 26, va sottolineato che, queste formazioni presenti nel territorio, rientrano nell'Art 37 delle NTA del PPAR e vanno sottoposte a Tutela Orientata.

ART. 5- VEGETAZIONE DELLE AREE INCOLTE CON ASPETTI ARBUSTIVI

Gli incolti erbacei sono frequenti nei settori pianeggianti o mediamente acclivi inutilizzati dalle pratiche agricole o in aree a vegetazione scarsa o nulla di tutto il territorio.

Si tratta di formazioni post-colturali con caratteristiche di nitrofilia, dominate dall'emicrittofita legnosa inula viscosa (Inula viscosa), specie ad areale eurimediterraneo.

Queste formazioni sono presenti nelle zone marginali caratterizzate da forte pendenza o situate in posti difficilmente accessibili e non adatti all'esercizio dell'agricoltura; è costituita per lo più da essenze arbustive e sporadicamente arboree.

Al fine di favorire l'instaurarsi delle specie spontanee e l'evoluzione della vegetazione naturale verso forme più evolute sia per scopi ecologico-naturalistici che di difesa del suolo, si prescrivono le seguenti norme.

In queste aree, se la copertura arbustiva e arborea è superiore al 20%.è vietato:

- il dissodamento, il decespugliamento
- il taglio a raso della vegetazione arbustiva ed arborea presente;
- ogni tipo di edificazione eccettuate per le strutture per la difesa del suolo e la bonifica;
- eseguire rimboschimenti con conifere.

E' invece consentito:

- eseguire rimboschimenti con latifoglie autoctone;
- eliminare le infestanti tipo ailanto e robinia.

ART. 6 - VEGETAZIONE ORNAMENTALE ETEROGENEA DELLE ABITAZIONI RURALI E CASE COLONICHE COSTITUITA DA ORTI, ALBERI DA FRUTTO, GELSO, ULIVO, NOCE, ECC.

E' la vegetazione presente nelle aree di pertinenza degli edifici rurali realizzata per scopi ornamentali. Questa, a causa delle specie utilizzate, rappresenta spesso un elemento fortemente in contrasto con l'ambiente circostante. Per salvaguardare l'integrità del paesaggio, anche da un punto di vista naturalistico, si prescrivono di seguito delle norme per la realizzazione di tale vegetazione, promuovendo l'uso delle specie autoctone, e disincentivando quello delle specie non consone al paesaggio agrario e naturale.

Nella sistemazione delle aree esterne degli edifici, in cui si preveda la messa a dimora di piante ad alto fusto od arbusti, per scopi di arredo o per la costituzione di siepi di confine, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- nella scelta delle essenze arboree una percentuale pari al 70% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone e/o piante da frutto o ulivo;
- nella scelta delle essenze arbustive da siepe viene vietato l'uso di conifere per la scelta delle specie ci si deve orientare in base all'elenco allegato.

All'atto della richiesta di autorizzazione per interventi di nuova edificazione o di ampliamento o di ristrutturazione, sarà obbligatoria la presentazione di planimetrie in scala adeguata (1:500) su cui dovranno essere riportati gli elementi arborei o arbustivi presenti, o che si intendono mettere a dimora, con indicazione esatta della specie, delle dimensioni, della localizzazione.

ART. 7- PATRIMONIO VEGETALE URBANO ESISTENTE

Nelle superfici interessate dalla "vegetazione ornamentale" (aree urbanizzate o in via di urbanizzazione - aree adibite a verde pubblico - aree a verde privato) la tutela va rivolta alla salvaguardia del bene. Ogni intervento o fruizione non può prescindere dal mantenimento e miglioramento del bene.

Per la tutela delle specie vegetali, all'interno dei perimetri urbani, fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 della L.R. forestale 6/05, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/1985 e successive modifiche e dall'art. 37 delle N.T.A. del P.P.A.R. per gli elementi diffusi del paesaggio agrario.

Nella fascia urbana a contatto con le zone agricole è prescritto l'utilizzo delle specie dell'elenco allegato (ALLEGATO 1 - elenco delle specie per nuovi impianti) dove sono indicate le specie autoctone e spontaneizzate nel territorio e tradizionalmente utilizzate idonee per il verde ornamentale (Gruppi 1,2,3).

La protezione degli alberi di alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi o cultivar, negli impianti di arboricoltura da legno.

Ogni progetto edilizio dovrà essere corredato dallo studio dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e delle relative specie.

L'ambito di applicazione è il seguente:

- a) aree urbanizzate o in via di urbanizzazione
- b) aree adibite a verde pubblico

- Sono oggetto di protezione le specie indicate nella L.R. 6/05 e ss.mm.ii
- Non sono soggetti alle disposizioni di cui alle presenti norme gli alberi da frutto.

All'interno delle aree con vegetazione ornamentale è vietato:

a- L'abbattimento e danneggiamento di alberi e arbusti di cui alla L.R. 7/1985 e successive modifiche e alla L.R. 6/05, ubicati nell'ambito delle zone interessate dal presente regolamento. Come danneggiamento si considerano anche i disturbi arrecati alle zone delle radici, per una distanza dal tronco pari a m.2 di raggio, in particolare mediante: pavimentazione della superficie del terreno adiacente al tronco, con manto impermeabile (es. asfalto, cemento), scavi o ammassi di materiali, deposito o versamento di sali, olii, acidi o basi, asporto di terriccio.

Con l'esclusione di:

- Qualora dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile;
- Qualora l'albero si presenti in gravi condizioni fitosanitarie e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile;
- Qualora un'utilizzazione, ammessa secondo le norme urbanistiche, non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali;

- La rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili. (Alla richiesta di esenzione deve essere allegata una sufficiente illustrazione di tutti gli alberi ubicati nell'area nonché un'illustrazione della localizzazione, della specie, dell'altezza della circonferenza del tronco degli alberi da togliere o da modificare. In singoli casi possono essere richieste altre documentazioni (planimetrie al dettaglio, perizie di tecnici qualificati).
- Costruzione di recinzioni e rivestimenti a protezione del tronco contro i danni meccanici durante l'esecuzione di lavori edili;
- Copertura della zona della radice, con materiale permeabile all'acqua, come protezione contro la compattazione del terreno dovuta al passaggio di automezzi o a depositi di materiali;
- Impiego di terreno adatto in caso di inevitabili ricoperture del terreno nella zona della radice degli alberi per assicurare il ricambio di ossigeno e l'equilibrio idrico;
- Impiego di soprassuolo ricco di sostanze nutritive per il riempimento di scavi nella zona della radice, al fine di assicurare il nutrimento.
- Sfoltimento di essenze che manifestano processi di attecchimento eccessivo tale da compromettere la struttura e la fisionomia originaria di parchi e giardini.
- Potatura di siepi e di viali alberati
- Utilizzo di specie non autoctone o tradizionalmente presenti nel territorio per il verde ornamentale pubblico e privato nelle aree urbane non a contatto con le zone agricole, purché la scelta tenga conto delle esigenze ecologiche della specie (clima, resistenza all'inquinamento, funzione, spazio a disposizione) e delle caratteristiche richieste nel rispetto dell'armonia del paesaggio.

Alla richiesta di esenzione deve essere allegata una sufficiente illustrazione di tutti gli alberi ubicati nell'area nonché un'illustrazione della localizzazione, della specie, dell'altezza della circonferenza del tronco degli alberi da togliere o da modificare.

Piantagioni di alberi in sostituzione

Nel caso di avvenuta autorizzazione all'abbattimento di una pianta protetta, il richiedente è tenuto, a proprie spese, alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero, specie, dimensione e localizzazione sono indicate dall'Ufficio competente.

L'obbligo d'impianto in sostituzione è ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta e, comunque, non prima di due stagioni vegetative.

In caso di mancato attecchimento, il proprietario è tenuto ad un nuovo impianto secondo i criteri del punto precedente.

Al posto di un nuovo impianto può essere anche autorizzato il trapianto di un esemplare già esistente nella stessa area, se questo è possibile senza prevedibili negative influenze sull'attecchimento e vitalità della pianta stessa.

Per le specie da utilizzare ci si deve orientare nell'ambito dell'elenco fornito nelle tabelle allegate.

Impianti di compensazione

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, il Comune può pretendere il pagamento di una somma commisurata al valore degli alberi rimossi o distrutti, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione di un nuovo esemplare in area pubblica.

ART. 8 - NUOVE REALIZZAZIONI DI IMPIANTI VERDI E INTERVENTI DI RECUPERO DEL VERDE

1. Piantagioni connesse alla costruzione di nuovi edifici, ed interventi di recupero
- a) Tutti i progetti relativi alla nuova edificazione di immobili, nonché all'ampliamento superiore al 20% degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, ed alla conseguente sistemazione delle aree adiacenti, private o condominiali, devono prevedere l'elenco delle specie arboree ed arbustive con cui è previsto l'impianto.
 - b) Le essenze arboree ed arbustive devono essere scelte tra quelle riportate nell'elenco allegato per una percentuale minima del 70%.
 - c) Le essenze arboree devono essere previste nella misura minima di una essenza ogni 30 mq di superficie libera; almeno il 50% delle essenze deve essere di alto fusto, le restanti possono essere arbustive.
 - d) Ai fini del rispetto delle norme di cui al presente articolo, è prescritto:
 - per gli interventi edilizi diretti, in calce alla permesso di costruire dovranno essere riportate le prescrizioni in merito alla messa a dimora delle essenze previste; il proprietario e il direttore dei lavori dovranno produrre apposita asseverazione contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e prima della richiesta dell'abitabilità;
 - per gli interventi edilizi soggetti a strumento urbanistico attuativo, la relativa convenzione dovrà riportare e garantire con fideiussione, le prescrizioni e gli impegni in merito alla messa a dimora delle essenze previste.

ART. 9 - INDICAZIONI PER IMPIANTI VERDI PER PERCORSI CICLABILI/PEDONALI

Il percorso pedonale e/o ciclabile è previsto lungo la vallata e si collega con il centro abitato, toccando punti di interesse naturalistico e storico-culturale nonché su tutti gli itinerari previsti dal PRG, che debbono intendersi come indicazione minima, in quanto possono essere modificati senza che ciò costituisca variante al PRG. L'obiettivo è quello di creare un itinerario dolce che colleghi idealmente le varie realtà del paesaggio del territorio comunale permettendo ai cittadini una fruizione di tipo naturalistico e ricreativo.

3. Prescrizioni

- L'utilizzo del percorso verde è rigorosamente riservato ai pedoni e ciclisti.
- Il percorso deve essere realizzato con materiali e tecniche semplici e di facile realizzazione aventi impatto positivo con l'ambiente circostante.
- E' vietato l'uso di manufatti in cemento.
- La larghezza deve essere, compatibilmente con le varie situazioni oggettive, di valore costante multiplo di m. 0,80 e non inferiore a metri 1,60.
- Nelle zone extraurbane, laddove si sfruttino strade poderali o percorsi naturalmente esistenti, per la realizzazione del progetto sarà sufficiente migliorare la viabilità in atto mantenendo i materiali già presenti (terra battuta, breccino, terra inerbata, ecc.).
- E' consentita la realizzazione di strutture solo con materiali in legno trattato (ad es. ponticelli, camminamenti ecc.).
- Laddove siano presenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (scarpate, dirupi, ecc.) è obbligatoria la realizzazione di staccionate tipo maremmane in legno.
- Nelle zone urbane la progettazione del percorso si adeguerà alle tipologie circostanti relative agli spazi verdi presenti o in via di realizzazione.
- La realizzazione del percorso comporterà anche delle opere a verde intese sia come nuove piantagioni o miglioramento della vegetazione esistente. Tali interventi saranno finalizzati a:

- a)** creazione di zone d'ombra nei casi in cui non siano presenti alberature o forme di vegetazione idonee;
- b)** identificazione del tracciato nel caso in cui questo non sia facilmente individuabile;
- c)** realizzazione di impedimenti od ostacoli per evitare gli ingressi di mezzi motorizzati;
- d)** realizzazioni di protezioni per le zone adiacenti al percorso (es. campi coltivati);
- e)** segnalazione di punti panoramici con alberi di alto fusto
- f)** arredo e miglioramento estetico di tratti presentanti attrattive di valore
- g)** creazione e delimitazione di aree di sosta.

Come indirizzi di carattere generale valgono le seguenti indicazioni di massima:

- tutti gli impianti debbono essere progettati in maniera da richiedere un basso grado di manutenzione
- nelle specie da utilizzare sono da privilegiare quelle autoctone;
- la scelta delle specie deve essere fatta in modo da non creare elementi non consoni al paesaggio circostante ed alla vegetazione naturale presente;
- nella messa a dimora di piante di alto fusto le distanze di impianto devono essere tali da non rendere successivamente necessari interventi di potatura.

ALLEGATI- ELENCHI DI SPECIE IDONEE PER IMPIANTI VERDI

ALLEGATO 1 - elenco delle specie per nuovi impianti

Gruppo 1 (specie autoctone, spontaneizzate)	
<u>ALBERI</u>	
Acer campestre	Acer campestre
Acer d'Ungheria	Acer obtusatum
Acer minore	Acer monspessulanum
Orniello	Fraxinus ornus
Carpino bianco	Carpinus betulus
Melo selvatico	Malus sylvestris
Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo nero	Populus nigra
Ciliegio	Prunus avium
Pero selvatico	Pyrus pyraeaster
Roverella	Quercus pubescens
Leccio	Quercus ilex
Cerro	Quercus cerris
Rovere	Quercus petraea
Farnia	Quercus robur
Salice bianco	Salix alba
Salice fragile	Salix fragilis
Salice da ceste	Salix triandra
Sorbo domestico	Sorbus domestica
Tiglio	Tilia platyphyllos
Olmo campestre	Ulmus minor
Agrifoglio	Ilex aquifolium
Tasso	Taxus baccata
Gelso	Morus alba, Morus nigra

Tab 1

ARBUSTI	
Agazzino	<i>Pyracantha coccinea</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>
Coronilla	<i>Coronilla emerus</i>
Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna</i>
Biancospino selvatico	<i>Crataegus oxyacantha</i>
Caprifoglio comune	<i>Lonicera caprifolium</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Ginestra di Spagna	<i>Spartium junceum</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus cathartica</i>
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa sempervirens</i>
Salice da ripa	<i>Salix eleagnos</i>
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
Viburno	<i>Viburnum tinus</i>
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Lavanda	<i>Lavandula spp.</i>
Caprifoglio madreSelva	<i>Lonicera caprifolium</i>
Oleandro	<i>Nerium oleander</i>
Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i>
Tamerice	<i>Tamarix gallica</i>
Tamerice	<i>Tamarix pentandra</i>

Gruppo 2 (Specie spontanee e coltivate tradizionalmente)

ALBERI	
Bagolaro, Spaccasassi	<i>Celtis australis</i>
Fico	<i>Ficus carica</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Melo	<i>Malus domestica</i>
Olivo	<i>Olea europea</i>
Gelso	<i>Morus alba</i>
Moro	<i>Morus nigra</i>
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>
Pesco	<i>Prunus persica</i>
Mirabolano	<i>Prunus cerasifera</i>
Prugno, Susino	<i>Prunus domestica</i>
Pero	<i>Pyrus communis</i>
Salice da vimini	<i>Salix viminalis</i>
Sorbo	<i>Sorbus domestica</i>
Tiglio e suoi ibridi	<i>Tilia platyphyllos</i>

Vite comune	Vitis vinifera
--------------------	-----------------------

Gruppo 3 (Specie ripariali)	
<u>ALBERI</u>	
Salice bianco	Salix alba
Pioppo nero	Populus nigra
Pioppo nero italiano	Populus nigra var. italica
Pioppo bianco	Populus alba
Ontano nero	Alnus glutinosa
<u>ARBUSTI</u>	
Salice rosso	Salix purpurea
Salice triandra	Salix ceste
Salice di ripa	Salix eleagnos
Olmo minore	Ulmus minor

- Piante allergizzanti

Evitare nel verde pubblico e privato l'introduzione di specie ornamentali che producono pollini allergenici ad alta capacità sensibilizzante, in particolare:

- betulla bianca (betulla pendula roht);
- ontano nero e ontano comune (alnus glutinosa);

nocciolo (corylus avellana);

carpino nero (ostrya carpinifolia);

Altre specie quali l'ulivo, il cipresso, il platano, la tuja, il ginepro, il frassino o l'acero americano, vanno utilizzate con attenzione in quanto rilasciano una quantità minore di polline moderatamente allergenico. Bisogna controllare e cercare di ridurre la crescita di erbe infestanti:

- graminaceae;
- erba muraiola;

Non devono essere impiegate specie arboree ed arbustive:

- con spine su rami o fogli;
- urticanti;
- con parti velenose.

Nella realizzazione di opere pubbliche o di opere di edilizia privata superiore a mc. 1.000,00, al momento della richiesta di approvazione del Permesso di Costruire, SCIA, ecc, è obbligatorio riportare nel progetto la presenza di tutte le alberature con esatta indicazione delle specie e delle dimensioni in riferimento all'area o al lotto interessato.

Nel caso di interventi di messa a dimora nel quale il numero di piante sia superiore a n. 20 è necessario che il progetto del verde sia redatto da un tecnico abilitato (dottore o perito o altro tecnico equivalente specializzato).